

---

**Rettifiche**

---

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 66

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)”.**

Nel Bollettino Ufficiale del 27/12/2017 n. 146 supplemento, alla pagina 22, si apporta la seguente rettifica:

All’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 66 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)”, subito dopo il comma 2, va eliminato tutto il seguente testo relativo alla lettera a):

a) alla fine del comma 11, aggiungere i seguenti periodi: “La sanzione si riduce a un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al precedente periodo dovrà essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e non esecutive.”

Pertanto il testo corretto dell’art. 10 (Norma Transitoria) è il seguente:

Art. 10

Norma transitoria

1. Le domande oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, già presentate alle amministrazioni provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora compiutamente istruite, devono essere inviate al Servizio provinciale agricoltura competente per territorio, per la definizione del medesimo iter istruttorio.
2. Completata la procedura istruttoria, il Servizio provinciale agricoltura competente per territorio, trasmetterà al comune in forma singola o associata gli esiti per la richiesta da parte di questi ultimi, alla Regione Puglia, dell’accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.